

# Appalto a corpo: errore nelle quantità indicate nel computo metrico

21 Settembre 2006

***Come può tutelarsi un appaltatore di un lavoro pubblico nel caso di un appalto a corpo, affidato sulla base di un progetto esecutivo, predisposto dalla committente, il cui computo metrico risulti, nel corso dei lavori, essere sensibilmente sottostimato rispetto alle quantità effettivamente occorrenti?***

Pur con i margini di opinabilità che la delicata questione presenta, si ritiene che l'appaltatore possa tentare di far valere le sue ragioni, sulla base di alcune argomentazioni giuridiche.

Infatti, se è vero, che nell'appalto a corpo si prescinde dalle misurazioni, e quindi dalle quantità effettivamente occorrenti, è altrettanto vero che l'amministrazione ha l'obbligo di porre a base di gara un progetto correttamente studiato ed elaborato, e perciò immune da errori.

Per quanto in particolare concerne il computo metrico, questo costituisce parte integrante della progettazione, ai sensi degli articoli 44, 43 e 34 del D.P.R. n. 554/1999, e consiste nell'applicazione dei prezzi unitari alle quantità (ovviamente correttamente stimate e calcolate) delle lavorazioni occorrenti. D'altra parte, l'art. 71, comma 2 del medesimo regolamento generale, impone che il computo metrico, in quanto appunto parte integrante del progetto, sia dato in visione ai concorrenti, a prescindere dalla circostanza che si tratti di appalto a corpo o a misura.

Fatte tali premesse, va detto che l'appalto a corpo ha la funzione di prevedere un prezzo tale da compensare contenute variazioni di quantità tra quelle stimate all'atto della pattuizione e quelle riscontrate nel corso dei lavori e non variazioni quantitative assai rilevanti e quindi sostanziali. In altri termini, l'adozione del sistema dell'appalto a corpo non può costituire l'espedito per camuffare errori dell'amministrazione e vincolare indiscriminatamente l'appaltatore, che in sede di offerta abbia incolpevolmente fatto affidamento su un computo, che riteneva aderente alla realtà.

Ciò posto, dunque, in termini civilistici la questione si inquadra nell'errore, quale vizio della volontà, nel quale è stato indotto l'appaltatore e che lo legittima a richiedere l'annullamento del contratto ed il risarcimento del danno.

A seguito del diniego dell'amministrazione di sanare il proprio errore con il riconoscimento del maggiore importo corrispondente alle maggiori quantità, l'appaltatore dovrebbe rivolgersi al Tribunale competente per chiedere:

- a. l'annullamento del contratto per errore;
- b. il risarcimento del danno (verosimilmente corrispondente all'importo delle maggiori quantità), ai sensi dell'art. 1338 cod. civ.. Secondo tale disposizione, la parte (nella specie, l'amministrazione) che, dovendo conoscere, con la diligenza professionale necessaria, l'esistenza di una causa di invalidità, non ne ha dato notizia all'altra parte (nella specie, l'appaltatore) è tenuta a risarcirla del danno da essa subito, per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto. Nel caso concreto, il danno, salve ulteriori voci che eventualmente l'appaltatore potrà individuare, corrisponde all'importo delle maggiori quantità eseguite rispetto al computo metrico, in ragione del fatto che, qualora non vi fosse stato l'errore, l'appaltatore avrebbe assunto il contratto a condizioni diverse, comunque remunerative delle effettive quantità da eseguire.

La controversia dovrebbe, perciò, essere fondata sui seguenti punti:

1. dimostrazione dell'errore dell'amministrazione;
2. dimostrazione che l'entità dell'errore è notevole, e perciò tale che l'amministrazione, con la

dovuta diligenza, avrebbe potuto evitare;

3. dimostrazione che l'impresa ha fatto affidamento sulla correttezza del progetto, senza sua colpa, visto che, per i brevi tempi fissati per la presentazione dell'offerta, non era in condizione di poterlo riconoscere (ciò anche perchè era indotta a fare affidamento sulla correttezza della progettazione, per effetto delle norme cogenti che vincolano in tal senso l'ente appaltante).

Evidentemente, nel corso del giudizio, l'impresa deve proseguire nell'esecuzione dei lavori, visto che l'annullamento del contratto è una pronuncia costitutiva e può aver luogo, perciò, soltanto a seguito di provvedimento giurisdizionale.

Prima di dar luogo all'azione giurisdizionale, che si prescrive in cinque anni dalla scoperta dell'errore, è ipotizzabile la formulazione di riserva negli atti contabili e l'attivazione del procedimento finalizzato all'accordo bonario, i cui tempi, e connessi pareri necessari, possono condurre l'amministrazione ad una più meditata riflessione, circa la fondatezza del diritto dell'impresa.